

Beatrice Pasciuta

Ius Regni*: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva

ABSTRACT: Multiculturalism is the main focus of the most recent historical studies on Norman Sicily. The famous 'Arab-Norman' monuments and the multilingual (Latin-Greek-Arabic) documents of the XI-XIIth centuries are the material witnesses of this syncretism. Encounter between cultures - Latin, Greek, Arabic - is structured in Sicily through complex mechanisms of integration and mutual acculturation. The legal interaction between different cultures is of course at the core of this complex phenomenon. This essay analyzes the dimension of multiculturalism and multinormativism, focusing on the various meanings of customs in Muslim, Norman and Swabian Sicily, and their relation with the rulers' statutes.

KEY WORDS: Sicily, kingdom of; royal law and customs; multiculturalism

Dopo la feconda stagione degli studi di Mario Caravale¹ e di Enrico Mazzaresse Fardella² e, attorno alla metà del secolo scorso, gli studi di storia del diritto sulla Sicilia normanna conoscono una fase di stasi. Le più recenti analisi sono state condotte infatti, prevalentemente, da storici e diplomatisti³. Il dato che sembra accomunare questi studi più recenti è l'interesse per la dimensione del multiculturalismo, nel complesso incontro fra culture e sistemi linguistici, religiosi e normativi differenti. I celebri monumenti 'arabo-normanni' e i documenti multilingue (latino-greco-arabo) del XI e XII secolo, e ancora le traduzioni latine di documenti greci o arabi ormai scarsamente comprensibili nel XIII e nel XIV secolo, sono la materializzazione tangibile di questo sincretismo.

Un incontro fra culture – latina, greca, araba solo per rimanere nell'ambito delle tre più rappresentate – che si struttura in Sicilia attraverso complessi meccanismi di integrazione e di reciproca acculturazione. È evidente che il dato squisitamente giuridico costituisce un punto di osservazione privilegiato e dunque imprescindibile per la comprensione di questi meccanismi di interazione⁴.

* Questo saggio è dedicato alla memoria di Enrico Mazzaresse Fardella, mio indimenticato Maestro.

¹ M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Roma 1966.

² E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966.

³ Si citano qui soltanto le opere principali, alle quali si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche: I. Takayama, *The administration of the Norman kingdom of Sicily*, Leiden 1985; J. Johns, *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Diwan*, Cambridge 2007; A. Metcalfe, *The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh 2009; A. Nef, *Conquerir et gouverner la Sicilie islamique aux XIe et XIIe siècles*, Rome 2011; da ultimo, per l'Italia meridionale S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

⁴ Il multiculturalismo giuridico concretizzato nei documenti della Sicilia fra XII e XIII secolo è il tema

La coesistenza di *status* giuridici, su base religiosa, di cui la documentazione e le cronache rappresentano la materializzazione più evidente, si sostanzia nel rapporto fra norme provenienti dal potere centrale e usi – genericamente definiti come consuetudini – che appartengono ai soggetti sottomessi e che permangono, sebbene sottoposti a restrizioni e limitazioni, grazie ad accordi fra le comunità e il potere al governo.

Per comprendere le modalità di interazione fra leggi e consuetudini, nonché il diverso significato che i due termini assumono nella realtà giuridica della Sicilia medievale, occorre partire dalle poche notizie risalenti all'epoca islamica (827-1061).

Nel 965 l'intera Sicilia diventa parte del *Dār-al-Islām*, terra di stretta osservanza musulmana. La conquista dell'isola era iniziata oltre 130 anni prima: nell'827 i primi insediamenti nel Val di Mazara, nell'831 la conquista di Palermo e la creazione di strutture di governo del territorio, sotto il dominio degli Aglabiti dell'emirato di Qayrawan, dipendenti dal califfato di Bagdad. Dagli inizi del X secolo (910), sotto il dominio dei Fatimidi del Cairo e quindi dei Kalbiti, da quelli formalmente dipendenti, la Sicilia diventava un emirato autonomo⁵.

Nonostante il successo della nuova religione - almeno nella parte occidentale dove quasi la metà della popolazione si converte all'Islam - tuttavia la presenza musulmana in Sicilia non coincide con una completa islamizzazione della popolazione. Nella parte nord-orientale dell'isola, infatti, continua a prevalere la popolazione di religione cristiana⁶.

L'Islam lascia libertà di culto e dunque sia la popolazione cristiana - latina e greca - sia quella di religione ebraica potevano continuare a professare la religione di appartenenza. La scelta comportava la sottoposizione ad un particolare regime giuridico: al momento della conquista, le comunità che non intendevano abbracciare la nuova fede, sottoscrivevano con i conquistatori un patto di resa. Nel patto si stabiliva che gli infedeli venissero posti sotto la *dimma*, una speciale protezione accordata dai Musulmani agli 'uomini del libro' – cristiani ed ebrei – in cambio del pagamento della *ğ̣ẓya*, una vera e propria tassa religiosa, alquanto onerosa, e che rappresenta il segno tangibile della loro

di studio del progetto di ricerca ERC Advanced Grant "DOCUMULT" (prof. Jeremy Johns, University of Oxford - prof. B. Pasciuta, prof. C. Rognoni, Università di Palermo), appena finanziato dall'European Research Council per il periodo ottobre 2018-ottobre 2023.

⁵ Dopo la grande stagione storiografica segnata dalla monumentale opera di Michele Amari, con la sua *Storia dei Musulmani di Sicilia* 3 voll., I ed. Firenze 1858-72, e con la *Biblioteca arabo-sicula*, 3 voll. Torino-Roma 1880-89 (d'ora in avanti *BAS*), anche la storia della Sicilia islamica è stata oggetto di rinnovato interesse da parte della storiografia più recente; per un quadro aggiornato e per la bibliografia di riferimento si rinvia alle opere citate *supra* n. 3. Su Michele Amari si rinvia a R. Romeo, *Amari, Michele Benedetto Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, *ad vocem*; I. Peri, *Michele Amari*, Napoli 1976.

⁶ A. Metcalfe, *Muslims and Christians in Norman Sicily: Arabic-speakers and the end of Islam*, London 2003, p. 22.

sottomissione⁷.

Il complesso multiculturalismo dell'isola, dunque, prevede il mantenimento di *status* giuridici personali, legati alle professioni religiose, e sanciti con accordi fra conquistati e conquistatori⁸.

Analogo modello sembra sorreggere la fase della conquista normanna della Sicilia (1061-1091).

Dal 1061 iniziano le spedizioni normanne per riconquistare alla cristianità l'isola infedele. I cavalieri normanni capeggiati da Ruggero d'Altavilla, fratello di Roberto il Guiscardo, intraprendono una campagna militare che da Messina (presa nel 1061) a Palermo (1073) a Siracusa (1082) si può considerare conclusa nel 1091 con la presa di Noto, ultimo baluardo del governo musulmano⁹.

A fronte della massiccia campagna militare, i contatti fra Normanni e musulmani passano anche da tentativi di accordo.

È infatti documentata la presenza – nelle fila dei Normanni – di interpreti e di esperti di leggi musulmane e di consuetudini vigenti in Sicilia.

Nella *Historia Normannorum* di Amato di Montecassino (1010 c.- 1090 c.) si legge che Roberto il Guiscardo aveva inviato come suo ambasciatore presso l'emiro di Palermo un tale Pietro Diacono “che capiva e parlava molto bene come un Saraceno”, affidandogli la missione di raccogliere notizie circa lo stato della città; grazie alla conoscenza dell'arabo, e stando ben attento a non farla trapelare, l'ambasciatore avrebbe potuto ascoltare e carpire segreti circa la dotazione militare della capitale dell'emirato¹⁰.

Goffredo Malaterra (? – XI sec.) narra di un certo Filippo inviato a Siracusa come capitano di una nave per spiare la flotta saracena presente in quel porto, questa volta spacciandosi per musulmano: egli infatti parlava bene sia l'arabo che il greco, come del resto i marinai della sua nave¹¹.

Nelle delicate trattative che precedevano la resa delle città siciliane e la

⁷ Per un inquadramento generale cfr. A. Emon, *Religious pluralism and Islamic law Dhimmīs and others in the empire of law*, Oxford 2012.

⁸ A. Metcalfe, *Muslims and Christians*, cit., pp. 34-35.

⁹ Una efficace sintesi degli avvenimenti e delle modalità della conquista in A. Nef, *Conquerir et gouverner*, cit., pp. 21-32.

¹⁰ “Et lo Duc pensa une grant soutillesce: et manda regraciant à lo Amiral [...] un qui se clamoit dyacone Pierre, liquel entendoit et parloit molt bien coment li Sarrazin. Et lui comanda qu'il non parlast à la maniere de li Sarrazin, mès escoutast et entendist, si quel seüst dire l'estat de li Sarrazin et de la cité”. *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese* ed. V. De Bartholomaeis, FSI 76, Roma 1935, p. 244. La cronaca, che copre l'arco temporale che va dal 1016 al 1078, è pervenuta soltanto in una volgarizzazione francese del XIV sec.

¹¹ “Philippum, filium Gregorii patricii, cum velocissima sagacia versus Syracusam [...] mandant. Qui iussa fideliter complens, de nocte inter classem Saracenorum, ac si unus ipsis esset, circumnavigat: nam et lingua eorum, sicut et graeca, ipse et nautae omnes, qui cum ipso processerant, peritissimi erant” *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*, ed. E. Pontieri, *RIS* V.1, Bologna 1928 (d'ora in avanti *GM*), III. 2, p. 86. La cronaca di Goffredo Malaterra, articolata in 4 libri, inizia dal X secolo e si arresta al 1098; su questo episodio e sul precedente cfr. John, *Arabic administration*, p. 33.

consegna ai nuovi signori normanni, il ruolo di mediazione – affidato a soggetti di questo genere – passava anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento di diritti consuetudinari che il nuovo sistema politico avrebbe mantenuto in vigore. La resa prevedeva che le popolazioni dei singoli luoghi conquistati militarmente si ponessero come fedeli e confederati del Conte, divenendo così parte integrante del nuovo sistema giuridico e politico normanno. Dopo la resa i capi delle comunità musulmane si recavano in ambasceria da Ruggero d'Altavilla o dagli altri capi militari per stringere un *foedus*, un patto con i Normanni: in cambio del pagamento di un tributo (denominato *censum* o *gizya*) essi diventavano sudditi del nuovo sistema (*confoederati* o *ahl al-dimma*) e ricevevano protezione (*dimma*), e il riconoscimento di consuetudini e *status* giuridico proprio.

Nel 1061, dopo la cruenta capitolazione di Messina, gli abitanti di Rometta decidevano di consegnarsi ai Normanni e mandavano ambasciatori a trattare la resa e a giurare fedeltà ai Normanni, per conto della città sconfitta; il giuramento era fatto sul Corano, “libri superstitionis legis suae”¹².

Goffredo Malaterra sottolinea anche la particolarissima condizione delle comunità cristiane del Valdemone. Questi cristiani, definiti *dimmi* dei musulmani, pagano a Ruggero grandi somme di danaro (*exenia et donaria*); si scusano per aver pagato il tributo ai saraceni, precisando di averlo fatto non per amicizia ma per poter mantenere in sicurezza sé stessi e i loro beni, e promettono quindi eterna fedeltà ai normanni; in cambio ricevono da Ruggero e Roberto la promessa molti benefici se la conquista verrà portata a termine felicemente. L'accordo dunque si chiude subito, senza il ricorso ad azioni militari¹³.

Anche la resa di Petralia viene decisa da consiglio dei *cives*, “in parte Christiani et in parte Sarraceni”; la consegna della città e del castello viene accettata da Ruggero che vi insedia soldati e castellani¹⁴.

La capitolazione di Palermo prevede clausole di tipo legislativo. La città, assediata dagli eserciti congiunti di Ruggero e di Roberto il Guiscardo, vedendosi ormai accerchiata, si consegna. Le modalità sono particolarmente interessanti.

I *primores* formulano una proposta di accordo e con questa si recano alla presenza di Ruggero e Roberto. Le condizioni della resa sono chiare: i palermitani (musulmani, come si evince dal prosieguito del discorso) chiedono il mantenimento delle proprie *leges*; chiedono di non venire costretti ad abbandonarle né di essere oppressi da leggi nuove e ingiuste. Il termine *leges* in questo caso identifica uno spazio normativo che è contemporaneamente uno

¹² “Ramectentes autem, jamdudum cognito in parva manu hostium eorundem maximam multitudinem Messanensium bellatorum occubuisse, ne quid simile sibi accidat, advenientibus hosatibus obviam terri, legatos qui pacem postulent mittunt, urbemque et seispsos ditioni dedentes, libris superstitionis legis suae coram positis, juramento fidelitatem firman” *GM*, II.13, p. 33.

¹³ *GM*, II.14, p. 33.

¹⁴ *GM*, II.20, p. 35.

spazio religioso¹⁵. In cambio, spinti dalle circostanze, essi assicurano la capitolazione della città, la sottomissione e la fedeltà dei cittadini, il pagamento dei tributi. L'obbligazione solenne è sancita giuridicamente con un giuramento, anche questo fatto sul Corano¹⁶.

Il *foedus* viene siglato anche dagli abitanti di Siracusa, in gran parte cristiani, dopo la presa della città, nel 1085¹⁷. La resa di Enna, dopo un lungo e ripetuto attacco militare, si conclude, secondo Malaterra, con un patto fra il *keyd* della città, *Chamutus*, e Ruggero; il patto coincide con la conversione di *Chamutus* e della sua famiglia, e ad esso segue il loro esilio in Calabria, dove Ruggero gli assegna una terra sufficiente ai loro bisogni¹⁸. Noto, ultima roccaforte musulmana a cadere, si arrende e firma una pace, in cambio del condono di due anni di tributi¹⁹.

Anche la conquista dell'isola di Malta si conclude con la firma di un trattato. Il *keyd* dell'isola con alcuni maltesi chiedono la pace a Ruggero; in cambio consegnano i prigionieri cristiani, cavalli, muli, tutte le armi e *infinita pecunia*; stabiliscono con il conte il censo annuo da corrispondere, e promettono che la città sarà a lui assoggettata. L'accordo *more solito* è sancito dal giuramento sul Corano; e il risultato è che i musulmani maltesi diventano *confoederati* del conte²⁰.

Nella visione 'giuridica' di Malaterra, la fedeltà al patto è ovviamente prerogativa tutta cristiana. Così, la narrazione della sconfitta e dell'uccisione efferata di Serlone, nipote di Ruggero, viene causata, nella narrazione del cronista, proprio da un patto contratto, incautamente, fra il nipote di Ruggero e un musulmano. Brachiem (Ibrahim), uno dei *saraceni* più potenti di Castrogiovanni aveva ingannato Serlone, impegnato nella conquista della città, dichiarandosene talmente amico da voler stringere con lui un patto di fratellanza. Questo patto suggellava una "fratellanza adottiva", reciproca e, secondo l'informazione fornita da Malaterra, era stato era stato stretto *per aurem* - probabilmente toccandosi vicendevolmente l'orecchio secondo le consuetudini

¹⁵ Sul modo di rappresentazione dei musulmani cfr. *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, ed. M.A. Lucas-Avenel, Caen 2016, vol.1, p. 44; inoltre M.A. Lucas-Avenel, *L'immagine dei Saraceni nelle cronache "normanne" dell'XI secolo*, in *Mezzogiorno e Mediterraneo: territori, strutture, relazioni tra antichità e medioevo. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 9-11 giugno 2005)*, G. Coppola, E. D'Angelo, R. Paone (curr.), Napoli 2006, pp. 233-246; J. Tolan, *Les Sarrasins. L'Islam dans l'imaginaire européen au Moyen Âge*, Paris 2003.

¹⁶ "Proximo mane primores, foedere interposito, utriusque fratribus locutum accedunt, legem suam nullatenus se violari vel relinquere velle dicentes, scilicet, si certi sint, quod non cogantur, vel iniustitias et novis legibus non atterantur. Quandoquidem fortuna presenti sic hortabantur urbis deditionem facere, se in famulando fideles persistere, tributa solvere: et hoc iuramento legis suae firmare spondunt. (GM, II.45, p. 53).

¹⁷ GM, IV.2, p. 85

¹⁸ GM, IV, 6, p. 88.

¹⁹ GM, IV.15, p. 93.

²⁰ GM IV.16, p. 95.

musulmane²¹.

La fiducia che Serlone aveva riposto nel musulmano sarebbe stata tradita di lì a poco, e Serlone sarebbe stato ucciso, la sua testa mozzata, conficcata su un palo e portata in giro per la città.

Del tutto opposto l'andamento dell'accordo stipulato fra Ruggero e il sultano Tamīm²².

Quando il normanno viene richiesto dai Pisani di muovere un attacco congiunto alla Tunisia, egli respinge l'offerta e, per bocca del cronista, dichiara di voler restare fedele all'accordo – "servans suam legalitatem". La sua lealtà viene ricompensata dal sultano con il giuramento di non attaccare mai più le navi dei cristiani che fanno rotta nel Mediterraneo meridionale e con il rilascio di tutti i prigionieri cristiani, in mano al sultano tunisino²³.

Ultimata la conquista, tutte le città e le terre della Sicilia sono di fatto e di diritto sotto la giurisdizione di Ruggero. Il regime giuridico di terre e persone, sviluppatosi durante il trentennio dell'invasione e consolidatosi già dai primi anni di governo del Gran Conte, sembra così delinearsi: in primo luogo le diocesi e le altre istituzioni ecclesiastiche, fondate in prevalenza da Ruggero e dotate di terre e rendite²⁴; quindi, le città sottomesse e confederate, nelle quali i musulmani continuano a pagare la loro tassa sulla religione; altre porzioni dell'isola concesse a fedeli del conte o a suoi familiari, e infine città 'libere', dotate cioè di un regime fiscale privilegiato, come quella di cui parla Malaterra, creata al ritorno della conquista di Malta per mezzo del trasferimento in Sicilia dei prigionieri cristiani rilasciati dal *kayd* maltese. Ad essi Ruggero concede la piena libertà e la facoltà di costruire, a proprie spese, in un luogo della Sicilia da loro designato, un insediamento, e di dotarlo, sempre a proprie spese, di tutto il necessario: il nome dell'insediamento sarà *villa franca* - e Malaterra spiega: *idest liberam villam*, libera in quanto esentata per sempre dal pagamento dei tributi (*vectigali et servili servitio*). Agli ex prigionieri inoltre Ruggero concede di poter tornare a rivedere i luoghi dai quali provenivano e i propri amici, dotandoli del necessario e soprattutto esentandoli dal pagamento dei pedaggi via terra e del dazio per attraversare lo stretto²⁵.

²¹ GM, IV.46, p. 54.

²² Sul sultano Tamīm ibn al-Muʿizz ibn Bādīs cfr. J. Johns, *Arabic administration*, cit., pp. 80-81.

²³ GM, IV.3, p. 87.

²⁴ Il privilegio della 'Apostolica Legazia' vantato dai sovrani di Sicilia consisteva nella potestà di nominare i vescovi dell'isola in forza di una speciale prerogativa regia consistente nell'essere anche legati pontifici. Il privilegio sarebbe stato concesso a Ruggero d'Altavilla da papa Urbano II con la bolla *Quia propter prudentiam tuam* nel 1098. Il privilegio, successivamente oggetto di varie contrattazioni fra i sovrani di Sicilia e la curia pontificia, ha destato numerose e fondate perplessità circa la sua autenticità. E tuttavia è innegabile la potestà che sin dalla conquista normanna i sovrani di Sicilia ebbero sulla Chiesa isolana. Sull'Apostolica Legazia cfr. per tutti S. Fodale, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991 e da ultimo S. Vacca, *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma 2000.

²⁵ GM, IV.16, pp. 95-96.

La figura del governatore saggio, che usa la legge e protegge tutti i sudditi con equità è un topos che si riscontra anche nelle cronache musulmane. Nel c.d. *Libro di Ruggero*, il geografo arabo Al-Idrisi dice che terminata la conquista e insediatisi al potere, Ruggero

bandì giustizia ai popoli dell'isola, confermò loro l [esercizio di] loro religioni e loro leggi, concesse a tutti sicurezza della vita e delle sostanze, [per loro, per le] famiglie e per la loro discendenza²⁶.

Tra il 1112 e il 1130 Ruggero II, figlio del Gran Conte – al quale era succeduto nel 1101, ancora bambino - intraprende con successo una serie di campagne militari che lo condurranno a riunire nella sua persona molti dei domini normanni dell'Italia meridionale: duca di Puglia, di Calabria, di Napoli, Bari e Capua. La morte del papa Onorio II e lo scisma che porta all'elezione di due papi – Innocenzo II e Anacleto II – rappresentano la giusta opportunità per consolidare tutti i domini in un insieme unitario e più forte. L'appoggio di Ruggero ad Anacleto II gli frutta infatti il titolo di re di Sicilia. Nel Natale del 1130 Ruggero viene incoronato nella Cattedrale di Palermo.

La cronaca di Alessandro di Telese dedica una particolare attenzione ed accuratezza nella descrizione della cerimonia di incoronazione e agli avvenimenti che l'avevano preceduta.

Ruggero si era convinto che, dato il suo potere e la vastità delle terre che governava ormai personalmente (oltre alla Sicilia anche tutta l'Italia meridionale), a lui si confacesse la *maior dignitas* di re, ed inoltre che la capitale del nuovo regno dovesse essere Palermo la quale in un passato leggendario era stata capitale di un regno ma che poi per moltissimo tempo *occulto Dei disponente iudicio* ne era rimasta priva. Il duca convocava dunque un'assemblea di *proceres* a Salerno e confidava loro il progetto, ricevendone la collegiale approvazione; il cronista racconta che in quella occasione Ruggero avesse deciso che del nuovo regno avrebbero fatto parte tutti i suoi possedimenti e che la capitale sarebbe stata Palermo.

La cerimonia dell'incoronazione, descritta nella cronaca di Alessandro di Telese (?- ante 1144) era particolarmente solenne e sfarzosa: in presenza di una folla immensa, arrivata da ogni parte dell'isola su convocazione dello stesso Ruggero, *ad gloriam Dei eiusdem ecclesie augmentum*²⁷.

L'incoronazione conferiva al nuovo sovrano *tanta virtutis potentia* da consentirgli di vendicarsi sui malvagi e di conservare la giustizia²⁸.

Lo sfarzo della cerimonia è straordinario e sembra che “omnes huius mundi

²⁶ *BAS*, 1, p. 57.

²⁷ Alexandri Telesini abbatis *Ystoria Rogerii regis Sicilie, Calabriae et Apulie*, FSI 112, ed. L. De Nava – D. Clementi, Roma 1991, (d'ora in avanti *AdT*), II.2, pp. 23-24. La cronaca di Alessandro di Telese si estende dal 1127 al 1136.

²⁸ *AdT*, II.3, p. 25.

opes honoresque adesset”²⁹. Il palazzo è ornato sontuosamente ed evidenti sono i richiami alla cultura orientale

Palatium quoque regium undique interius circa parietem palliatum glorifice totum rutilabat. Solarium vero eius multicoloriis stratum tapetis terentium pedibus largifluam prestabat suavitatem³⁰

il banchetto enorme e ricchissimo, servito in piatti d’oro e d’argento, i servi indossano vestiti in seta: in conclusione

Gloria et divitie in domo regis tot et tales tanteque tunc vise sunt, ut omnibus et miraculum ingens et stupor vehementissimus fieret; in tantum, ut timor etiam non modicus universis qui del longe venerant, incuteretur. Et enim multo plura in eo conspiciebantur, quam rumor non fuit quem audierant³¹.

La descrizione dell’incoronazione di Ruggero II può essere presa come paradigmatica dell’idea stessa di regalità, o almeno della sua manifestazione esteriore: sfarzo e potenza che servono a staccare il sovrano dai suoi sudditi e a suscitare in loro un sentimento di ammirazione e insieme di timore.

Le raffigurazioni di Ruggero incoronato disegnano la varietà culturale che animava la sua corte.

Accanto all’immagine imperiale – che si ispira evidentemente sia alla tradizione imperiale bizantina che a quella degli imperatori germanici³², – Ruggero assume anche l’immagine del sovrano musulmano³³.

Questo sincretismo culturale nel quale gli elementi del potere vengono tratti dal campionario delle culture bizantina, occidentale e araba, serve a fondare una immagine assoluta del potere rivolta sia all’interno del regno sia all’esterno e specialmente nei confronti del pontefice.

A Palermo, scelta come sede del potere e capitale del nuovo regno, Ruggero aveva edificato due castelli, uno sul mare e l’altro – il *castrum superius* – nella parte alta della città.

Emblematico, ancora, l’esempio del parasole che i sovrani normanni adottavano come simbolo manifesto del loro potere. I sovrani normanni, secondo la testimonianza del cronista arabo Ibn Ḥamādu (1220 circa), erano gli

²⁹ *AdT*, II.4, p. 25.

³⁰ *AdT*, II.5, p. 26.

³¹ *AdT*, II.6, p. 26.

³² L’*ordo coronationis* previsto per l’incoronazione di Ruggero era il medesimo dei sovrani germanici. R. Elze, *Tre ordines per l’incoronazione di un re e di una regina del regno normanno di Sicilia*, in *Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, pp. 438-459; Id., *The Ordo for the Coronation of King Roger II of Sicily: An Example of Dating from Internal Evidence*, in János M. Bak (ed.), *Coronations. Medieval and Early Modern Monarchy Ritual*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1990, pp. 165-178.

³³ Sul soffitto della Cappella Palatina di Palermo, il re è rappresentato abbigliato come un califfo e con le gambe incrociate e la corona araba. Sull’iconografia ruggieriana cfr. per tutti H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999, pp. 146-172.

unici oltre ai califfi fatimidi ad utilizzare *al-mizallah*, l'ombrello parasole, da lui descritto come uno scudo di cuoio posto su una lancia, decorato e ornato di pietre preziose, bello al punto da "abbagliare la vista e far meravigliare chi lo guardasse". Il parasole veniva portato da uno dei più valorosi cavalieri e serviva per riparare il re dal caldo

Non si conosce altra dinastia che abbia usato il parasole se non Banū 'Ubayd (i califfi Fatimidi d'Egitto) e il re degli europei (Rūm) in Sicilia. Io credo che questi l'abbia avuto tra gli altri doni che gli sollevano mandare [i califfi Fatimidi d'Egitto]³⁴.

Il parasole, simbolo efficace del potere nel mondo musulmano e come tale adottato dai sovrani normanni, compare negli affreschi della Chiesa dei SS. 4 Coronati a Roma, raffiguranti l'incontro fra l'imperatore Costantino e papa Silvestro. E, come è noto, è un simbolo adottato precocemente dalla curia pontificia, a dimostrazione che, pur avendo un atteggiamento di estrema ostilità nei confronti dei monarchi di Sicilia e del loro inafferrabile sincretismo culturale, la curia romana guardava ad essi e ne adottava i simboli e gli strumenti di comunicazione del loro potere³⁵.

Ruggero II modifica l'assetto istituzionale e normativo del regno, creando nuovi ufficiali, promulgando nuove leggi, intervenendo ad eliminare le cattive consuetudini. Questo dato viene sottolineato sia dalla prospettiva latina che da quella musulmana.

Così Ibn al-Athīr (1160-1233):

Ruggero [...] seguì le usanze dei re musulmani [istituendo nella sua corte] ganib (aiutanti di campo), hagib (ciambellani), silahī (scudieri), gandar (guardie del corpo) e simili. Ond'egli si allontanò dalle costumanze dei Franchi, appo i quali non si consoceva alcuno di questi [uffizi]³⁶.

Così Romualdo Salernitano

Rex autem Rogerius, in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace camerarios et iustitarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio abstulit³⁷.

I due famosissimi passi ora riportati descrivono una situazione analoga, muovendo da prospettive diametralmente opposte. Ciò indubbiamente pone l'accento sul fatto che la nuova legislazione rappresentasse certamente, anche anche dal punto di vista simbolico e culturale, la forza del un nuovo potere

³⁴J. Johns, *I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia* in "Bollettino di Numismatica" 6-7 (1986), 11-54, p. 33.

³⁵R. Elze, *Le insegne del potere, Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo*, G. Musca-V. Sivo (curr.), Bari 1993, p. 120. H. Houben, *Ruggero II*, cit., p. 161.

³⁶*BAS*, 1, 450.

³⁷Romualdi Salernitani *Chronicon*, ed. L. Garufi in *Rerum Italicarum Scriptores*, 7 (n.s.), Città di Castello 1909-35, p. 226.

politico.

L'associazione fra la pacificazione, portata dal sovrano al regno come primo atto dopo l'incoronazione e attuata con una repressione militare, e una nuova produzione di norme destinate principalmente a mantenere la pace conquistata con il sangue, rappresenta un punto centrale dell'ideologia regia.

Le norme promulgate da Ruggero, alle quali fa riferimento, oltre a Romualdo Salernitano anche il cronista Falcone Beneventano³⁸, sono le c.d. Assise di Ariano.

Tramandate come *corpus* in due manoscritti (Cod. Vat. lat. 8782, fine XII sec., e cod. Cassinese 468, prima metà XIII sec.), le norme furono promulgate dallo stesso Ruggero nel corso di un'assemblea di *proceres* tenutasi probabilmente nel 1140; ma molti sono i dubbi sulla effettiva coincidenza testuale della versione contenuta nei due codici - peraltro tra loro differenti in più punti - con le norme originali date ad Ariano³⁹.

Ciò che qui importa rilevare, al di là delle questioni di filologia che hanno animato un ampio dibattito e che non sono approdate ad alcuna conclusione definitiva, è l'immagine del potere costituente che si ricava attraverso l'atto di legiferare. Fondamentale per la comprensione del ruolo di questa legislazione è il Proemio.

Nel Proemio, si afferma che le leggi sono una sorta di contraccambio, offerto a Dio. Il regno, dichiara Ruggero, è stato ricevuto direttamente da Dio. La riconoscenza nei confronti di Dio impone dunque al re di dare leggi al suo regno. L'attività costituente del nuovo sovrano sarà improntata al dettato divino e sarà ispirata dalle virtù della giustizia e della misericordia, esse stesse essenza di Dio e dei legislatori sulla terra.

Il riferimento esplicito è dunque al rapporto diretto fra Dio e il re, alla legittimazione sacrale del potere: un re è tale non tanto per l'ampiezza dei suoi poteri quanto per la loro origine. La sacertà della corona consente al re di dare leggi che vincolano i sudditi.

Per ringraziare Dio di aver dato il regno il re si sente 'obbligato' a ripristinare la giustizia e la misericordia. Il sacramento dell'incoronazione rende il re sacerdote della giustizia e quindi egli diventa arbitro delle leggi e delle

³⁸ "Rex igitur [...] Arianum civitatem advenit ibique de innumeris suis actibus Curia Procerum et Episcoporum ordinata tractavit". Falcone Beneventano, *Chronicon*, in G. Del Re (ed.), *Cronisti e scrittori napoletani editi e inediti. Storia della Monarchia 1. Normanni*, Napoli 1845, p. 251. Della Cronaca di Falcone Beneventano è disponibile una nuova edizione, con traduzione italiana, curata da E. D'Angelo, Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum. Città e feudi nell'Italia dei Normanni*, Firenze 1998 (per il passo citato, cfr.ivi p. 234).

³⁹ Per una messa a punto sul problema delle Assise cfr. H. Houben, *Ruggero II*, cit., 172-188, al quale rinvio per la corposa bibliografia sul punto. Da ultimo, sul problema della penetrazione del diritto giustiniano alla corte normanna cfr. le diverse posizioni di K. Pennington, *The birth of the "Ius commune"*. *King Roger II's Legislation* in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 17 (2006), pp. 23-60 e E. Cortese, *Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l'istituzione del Regno*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 20 (2009), p. 15-27 ora anche in Id., *Scritti*, vol. 3 di A. e F. Cortese (curr.), Roma 2013, pp. 462-462).

consuetudini; egli ha il dovere - oltre che il potere - di modificare le consuetudini se queste sono inique. La sacralità del suo compito di legislatore, pone la figura del re-legislatore in collegamento sia con la figura del sacerdote religioso che con quella del sacerdote del diritto evocato dal celebre passo di Ulpiano che apre il Digesto⁴⁰.

Nel linguaggio del Proemio la retorica trae spunto sia dai testi sacri che dalla compilazione giustiniana, a voler ribadire, anche attraverso i riferimenti culturali, la matrice sacra ed assoluta della sovranità del re all'interno del suo regno, già ribadita dalla monarchia normanna negli apparati iconografici ben visibili ai sudditi del regno.

Basterà qui ricordare che a Ruggero II si deve la costruzione dell'ala meridionale del *castrum superius*, il palazzo che egli elegge a sua sede di residenza e l'edificazione della Cappella Palatina, collegata al palazzo, il cui programma iconografico e architettonico costituisce manifestazione tangibile della sua idea maiestatica⁴¹.

La funzione costituente si sostanzia nel ripristino dell'equità, nel mantenimento dell'ordine e nella repressione del crimine. Giustizia e legge, che nella moderna teoria dello stato sono funzioni del tutto separate, costituiscono nel medioevo un binomio inscindibile posto a fondamento del potere regio. A differenza di quanto si potrebbe credere, il re normanno dichiara che la nuova legislazione rientra fra i suoi doveri ed è funzione del suo potere di giurisdizione⁴².

L'ordinamento è composto da una pluralità di fonti che Ruggero mantiene formalmente in vigore, ma che sottopone gerarchicamente alla legge regia.

Le direttrici del suo intervento sono essenzialmente tre: intervento sulle consuetudini; intervento sugli ordinamenti 'particolari', feudale ed ecclesiastico; definizione delle materie di esclusiva prerogativa regia: lesa maestà, reati contro la fede pubblica, reati commessi da funzionari del re, ingiuria, omicidio, furto,

⁴⁰ "Dignum et necessarium est o proceres si quod de nobis et universi regni nostri statu meritis non presumimus; a largitate divina gratia consecuta recepimus; divinis beneficiis quibus valemus obsequis respondeamus, ne tante gratie penitus ingrati simus. Si ergo sua misericordia nobis deus pius prostratis hostibus pacem reddidit, integritatem regni, tranquillitate gratissima, tam in carnalibus quam in spiritualibus, reformavit, reformare cogimur iustitie simul et pietatis itinera, ubi videmus eam et mirabiliter esse distortam. Hoc enim ipsum quod ait, inspiramentum, de munere ipsius largitoris, accepimus, dicente ipso: per me reges regnant et conditores legum decernunt iustitiam. Nichil enim gratius deo esse putamus, quam si id simpliciter offerimus, quod eum esse cognovimus, misericordiam scilicet atque iustitiam. In qua oblatione regni officium quoddam sibi sacerdotii vendicat privilegium. Unde quidam sapiens legisque peritus iuris interpret, iuris sacerdotes appellat. Iure itaque qui iuris et legum auctoritatem per ipsius gratiam optinemus, eas in meliorem statum partim erigere, partim reformare, debemus et qui misericordiam consecuti sumus in omnibus eas tractare misericordius, interpretari benignius, presertim ubi severitas earum quandam inhumanitatem inducit", in *Le Assise di Ariano: testo critico, traduzione e note*, O. Zecchino (ed.), Cava dei Tirreni 1984, (d'ora in avanti *Assise*) p. 21.

⁴¹ Per tutti, H. Houben, *Ruggero II*, cit., pp. 164-165

⁴² Kern 1919-1939.

aggressione, violenza, calunnia, incendio, plagio, asilo a servi fuggitivi, apostasia, violazione di luoghi sacri, lenocinio e adulterio.

La legislazione regia, che comincia a comparire nel 1140 identifica una stratificazione delle norme che sembra tener conto esplicitamente della varietà dei diritti personali concorrenti sul territorio.

Nel promulgare le norme valide per tutto il regno, Ruggero precisa che rimarranno comunque vigenti i *mores*, le *consuetudines* e le *leges* preesistenti proprio per garantire alla *varietas populorum*, alla varietà dei popoli sudditi del suo regno, di poter continuare a goderne; l'unica condizione alla vigenza di quelle norme preesistenti è data dal non essere in maniera palese contrarie alle disposizioni ora promulgate.

Vogliamo che le leggi promulgate dalla nostra maestà [...] siano osservate da tutti, fatti salvi gli usi, le consuetudini e le leggi preesistenti per la varietà dei popoli sudditi nel nostro regno, e vigenti fino ad ora, purché non siano manifestamente contrarie alle nostre disposizioni⁴³.

Il tentativo di omogeneizzare il bagaglio normativo e consuetudinario preesistente al regno con la nuova politica intrapresa ritorna esplicitamente in un'altra assisa di Ruggero, la XXVI, dove egli interviene in materia di matrimonio. Ruggero inserisce, prescrittivamente, per i cristiani l'obbligo di contrarre matrimonio secondo i canoni adottati dal diritto bizantino - matrimonio celebrato in chiesa e con la benedizione del sacerdote - e dichiara nulle tutte le altre forme di matrimonio dichiarandole frutto di *pravae consuetudines*. L'inserimento del rito bizantino è evidentemente una scelta politica molto precisa, frutto della maggiore vicinanza di Ruggero alla chiesa greca⁴⁴ ma, probabilmente per evitare malumori eccessivi sia da parte del pontefice romano che da parte dei sudditi cristiani di rito latino, il provvedimento viene inserito in un più generale contesto di armonizzazione del sistema normativo. Il sovrano afferma infatti esplicitamente che gli adempimenti necessari per garantire la cura e il benessere del regno sono: dare le leggi, governare il popolo, disciplinare le antiche consuetudini ed estirpare le cattive consuetudini⁴⁵. *Instruere et extirpare*: ecco il raggio di influenza del potere legislativo centrale sui diritti radicati per via di consuetudine. Il sovrano si riserva dunque il diritto di intervenire disciplinando laddove possibile - *instruere* - ed eliminando con forza - *extirpare* - tirando via anche le radici profonde in caso di *prave consuetudines*, ossia di usi che

⁴³ "Leges a nostra maiestate noviter promulgatas pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes mollia quodam moderamine exaucuentes; obscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subiectionum, sicut usque nunc apud eos optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid in eis manifestissime videatur" I. *De Legum interpretatione*, in *Assise*, p. 27.

⁴⁴ E. Cortese, *Il diritto romano in Sicilia*, cit., p. 24.

⁴⁵ "[...] ad curam et sollicitudinem regni pertinet leges condere, populum gubernare, mores instruere, pravas consuetudines extirpare" (*Assise*, p. 46).

vanno esplicitamente contro la legge.

Il riconoscimento di un assetto consuetudinario sembra interessare, in età normanna, innanzitutto la divisione in base al principio di personalità del diritto e quindi su base etnico-religiosa.

La Sicilia del XII e del XIII secolo è tradizionalmente definita trilingue: Pietro da Eboli nel *Liber ad honorem Augusti* dice della capitale Palermo: “*urbs felix populo dotata trilingui*” ed una nota miniatura del *Liber* disegna la città in lutto per la morte del re Guglielmo individuando alcune etnie che ne compongono la popolazione⁴⁶.

Il trilinguismo al quale si fa riferimento riguarda le tre etnie maggiori: latina, araba e greca. In realtà la situazione era ben più complessa. Sotto la denominazione di ‘latini’ vanno compresi normanni, bretoni, provenzali e abitanti provenienti dall’Italia settentrionale, i cosiddetti “lombardi”. I greci sono la popolazione, di cultura bizantina, prevalentemente insediata nella parte orientale dell’isola. Gli ebrei erano per lo più di origine magrebina e dunque arabofoni e gli arabi sono, a loro volta, suddivisi in varie tribù, fra le quali domina la presenza berbera⁴⁷.

La possibilità di essere giudicati secondo la propria legge rimane vigente almeno nella prima età normanna; nel 1168, Giovanni, vescovo di Catania, nell’elencare le buone consuetudini, i doveri e i diritti degli abitanti della sua diocesi, sottoposti alla sua suprema giurisdizione, stabiliva che *Latini, Greci, Iudei et Saraceni unusquisque iuxta suam legem iudicetur*⁴⁸. La disposizione prefigura dunque un assetto locale – sebbene di una diocesi assai vasta – che continua a caratterizzarsi per la concorrenza di sistemi giuridici – o quantomeno di sistemi giudiziari – riservati alle etnie presenti sul territorio.

Tracce di usi consuetudinari si rinvengono anche dall’analisi della documentazione notarile di epoca normanna. E riguardano, sostanzialmente, accordi di pace fatti con l’intervento di anziani del luogo o diritti sulle terre che venivano modificati in via transattiva, invocando l’antichità per mascherare un nuovo accordo fra la popolazione e il signore, solitamente in materia fiscale.

Soltanto alcuni esempi: nel 1157 Bosone, arcivescovo di Cefalù, riformava alcuni usi e diritti da percepirsi da parte dei *burgenses* di Cefalù – in particolare sulla macellazione, sul macinato e sulla caccia – dichiarando di voler accogliere le richieste in tal senso che gli provenivano dagli abitanti di Cefalù e affermando che tali richieste non discordavano *a rationis tramite* e che potevano essere facilmente accolte anche in considerazione dal fatto che l’arcivescovo voleva

⁴⁶ *Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern*, ed. Th. Kölzer - M. Stähli - G. Becht-Jördens - R. Fuchs - R. Mrusek - D. Oltrogge, Sigmaringen 1994, p. 45, v. 56. La celebre immagine è in Bern, *Burgerbibliothek*, ms.120 II, f.98r. Un’analisi puntuale del trilinguismo nella documentazione della Cancelleria normanna in A. Nef, *Conquerir et gouverner*, cit., pp. 73-118.

⁴⁷ A. Metcalfe, *Muslims and Christian*, cit., pp. 55-70.

⁴⁸ Iohannes Baptista De Grossis, *Catana Sacra sive de episcopis cataniensibus*, Catane 1654, p. 89.

rimuovere alcune “sinistras consuetudines et pravas de civitate Cephaludi”⁴⁹.

Ora il riferimento esplicito alle cattive consuetudini, fatto da parte dell'autorità ecclesiastica che governava – per concessione signorile – la terra e la diocesi di Cefalù e alla richiesta ‘spontanea’ degli abitanti di rimuoverle maschera in realtà una riforma del prelievo fiscale che riguarda la tassa sul macello degli animali, il cosiddetto *ius scannaturae*; elimina l'uso antico di pagare ai tessitori oltre che il dovuto in base al lavoro fatto anche una quota in farina; calmieria la percentuale di pane che doveva essere lasciata ai fornai in cambio della cottura; stabilisce libertà di caccia dei conigli e concede la facoltà di vendere qualsiasi quantità di carbone e infine fissa la misura del *ius moliturae* ossia di quanto doveva essere corrisposto al mulino pubblico. Le *prave consuetudines* in questo caso indicano esclusivamente quantità di prelievo fiscale inferiori o superiori a quanto adesso stabilito dall'autorità di governo.

Altro ambito in cui l'uso locale si richiama alla conoscenza per antichità è quello della pace o dell'accordo. Nel 1159 Rinaldo de Tusa, gran giustiziere della Magna Regia Curia, per dirimere una controversia fra Bosone, vescovo di Cefalù e Gilberto, vescovo di Patti, sul possesso di alcune terre, su mandato del re Guglielmo e dell'ammiraglio Maione, convoca alcuni uomini fra i più anziani e i più probi di quelle parti affinché si possa arrivare ad una decisione sulle terre contese che sia giusta e ragionevole (*iustum et rationabile*). La decisione viene dunque presa su parere dei *probi viri*, personaggi dotati di fama e autorevolezza. Questi, tuttavia, per dare maggiore solennità alla loro opinione, giurano pubblicamente. Interessante notare che fra i *probi viri* compaiono esponenti di diverse etnie che, almeno dai nomi, sono sia latini che greci che arabi o ebrei: Andrea protopapa *presbiter* Leo e Harit ben Elcadah (per Petralia); Ionathas Paro, Accardus *vicecomes*, Gregorius protopapa (Collesano); Cale *senex*, Calleas *senex filius Acintuli*, Mohabup *filius de Areo*, Gaytus Cosmas *senex*, Filippus *filius Tome*, Gallis *senex filius Tome*, Abdemelec *senex filius trumarchi Benireb-ben-Aret*, Petrus *filius Moichisi* (Gratteri)⁵⁰.

L'intervento di composizione di conflitti riguardanti la divisione di terre prevedeva esplicitamente il ricorso alla memoria e la partecipazione degli anziani del luogo che, in epoca normanna, continuavano ad appartenere all'etnia latina, a quella greca e a quella musulmana.

Durante il periodo normanno il riconoscimento delle consuetudini delle comunità musulmane e quindi la possibilità di utilizzare proprie leggi e propria giurisdizione è connesso alla *dimma*, la protezione accordata dal sovrano come corrispettivo del patto di sottomissione. Un cronista arabo – lo storico Ibn al-Athir – nella sua lode a Ruggero II scrive a questo proposito che il re, accordandosi con le regole musulmane e rompendo con le regole dei Franchi

⁴⁹ Cefalù, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario del Capitolo della Cattedrale*, “Pergamene Latine” perg.17, ed è edito in C. A. Garufi, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo 1899, p. 78.

⁵⁰ Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario della Mensa vescovile di Cefalù*, perg.131 edito in A. Garufi, *Documenti inediti*, cit., pp. 81-83.

aveva fondato un tribunale speciale – *divan al-mazalim* - al quale i Musulmani potevano rappresentare le ingiustizie subite e il re in persona avrebbe reso loro giustizia, perfino contro il suo proprio figlio⁵¹.

Se durante la prima età normanna sembra ancora prevalere la connotazione etnico-religiosa che caratterizza i cosiddetti diritti particolari - ossia l'esistenza di diritti utilizzati in base al principio dell'appartenenza etnico-religiosa -, in tarda età normanna e poi nettamente in età federiciana le consuetudini cominciano a connotarsi prevalentemente come diritti territoriali, che regolano la materia fiscale, l'ambito dell'amministrazione della giustizia e del diritto penale, la materia feudale e quella matrimoniale e successoria.

Indicativa di questo 'slittamento' di piani è una norma di Guglielmo II⁵², recepita nel *Liber Augustalis*, nella quale l'ultimo sovrano normanno fissa i confini della consuetudine rispetto alla legge regia, affermando che spetta al potere del re estirpare dalle radici le consuetudini *supervacue*, cioè inutili. La norma era volta, nello specifico, a fissare con precisione gli ambiti sui quali i baiuli avevano giurisdizione, quanto al prelievo cautelativo delle *tercie*, ossia delle quote di risarcimento alle quali eventualmente sarebbero stati soggetti i sudditi dopo condanna⁵³.

Il rapporto fra leggi del regno e consuetudini si irrigidisce ulteriormente durante il lungo regno di Federico II. La sua legislazione dichiara di volersi opporre alla forza della consuetudine, nel tentativo manifesto di affermare la competenza esclusiva del potere centrale e della legislazione che da esso promana, in particolare nel campo del diritto penale e in quello del diritto pubblico.

Federico colpisce dunque non soltanto le consuetudini *prave*, ossia *quelle contra legem*, ma, recependo l'assisa di Guglielmo II sopra descritta, indirizza la sua azione anche contro le consuetudini che, sia pure *secundum legem* o *preter legem*, fossero ritenute inutili (*supervacue*).

Il programma è dichiarato nel proemio del *Liber Augustalis*, il *corpus* di leggi che Federico emana nel 1231 per il suo regno di Sicilia. Le norme qui promulgate avrebbero sostituito, cassandole, le leggi precedenti e le consuetudini che ad esse fossero contrarie esplicitamente privandole di qualsiasi vigenza o autorità in giudizio ed *extra*⁵⁴. Del resto nella fase della redazione del *Liber* il sovrano aveva provveduto a fare un'attenta ricognizione dello *status quo*,

⁵¹ *BAS*, 1, pp. 449-450.

⁵² La datazione è impossibile da stabilire con precisione; H. Niese, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle 1910, propende per collocarla nel decennio 1170-1180. Sul punto cfr. le considerazioni di W. Stürner, *Einleitung in Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, (*Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum*), ed. W. Stürner, Hannover 1996, (d'ora in avanti *LA*), p. 75 e n.305.

⁵³ *LA* p. 235, *const. I 67, Regie maiestatis providentia*.

⁵⁴ *LA* p. 148, *Prooemium*.

ossia dell'assetto normativo vigente nel Regno, sia a livello di norme generali che a livello di diritti locali e personali. Questo il senso del mandato indirizzato ai Giustizieri, nel 1230, con il quale Federico ordinava ai suoi ufficiali di individuare, all'interno dei territori posti sotto la propria giurisdizione, quattro fra gli uomini più anziani, che fossero anche saggi ed eruditi, e che conoscessero sia le leggi che le consuetudini del tempo di Ruggero II e di Guglielmo e che li inviassero a corte per conferire con il sovrano⁵⁵.

Le affermazioni del Proemio sulla gerarchia delle fonti trovano applicazione, all'interno del *Liber Augustalis*, con una serie di disposizioni volte ad impedire l'utilizzo di consuetudini ritenute contrarie alla nuova legge o ad inglobare la consuetudine all'interno di un sistema gerarchico rigido e circostanziato. Gli ambiti nei quali la norma interviene *contro* la consuetudine, solitamente definita *mala* o *prava* riguardano essenzialmente il diritto penale e il diritto pubblico.

Il diritto penale disegnato nel *Liber Augustalis* presenta le *male consuetudines* come strumento di oppressione dei *debiles*. Il diritto del sovrano, allora, dovrà intervenire ad estirparle per assicurare a tutti i sudditi giustizia e protezione.

La const. *Capitalem poenam* (1.22.1) si scaglia espressamente contro la consuetudine – in uso in alcune parti del regno – che prevedeva che in caso di ratto di vergine o di vedova il rapitore potesse sposare la donna e quindi essere sottratto alla pena capitale che invece era prevista dalla legge. Il legislatore considera questa consuetudine priva di ogni fondamento e ribadisce la pena capitale per questo delitto⁵⁶. La cost. *Minoribus* (III, 30) aboliva la *prava consuetudo* che esentava i tutori dall'obbligo di presentare rendiconti scritti e, a tutela dei minori orfani, reintroduceva con forza l'obbligo per i tutori a presentare agli ufficiali regi i rendiconti relativi all'amministrazione dei beni dei tuiti⁵⁷. In caso di lesioni gravi (*iniuria*) la *compositio* era regolata dalle leggi ma anche dalle consuetudini, secondo varie forme. La normativa regia prevede di ricondurre le modalità del risarcimento nell'alveo del *ius commune*, imponendo una regolamentazione unitaria e certa, valida in tutto il regno⁵⁸. Anche per il reato di calunnia il legislatore interveniva per ripristinare la sanzione contro il calunniatore, che pur essendo prevista dalle leggi antiche era stata in seguito abolita per consuetudine⁵⁹.

La legislazione regia si indirizzava con altrettanta fermezza ad abolire qualsiasi uso di tipo consuetudinario che fosse intervenuto nella materia del diritto pubblico, specialmente per la gestione degli uffici in ambito cittadino e del prelievo fiscale.

Per consuetudine i magistrati cittadini preposti alla giustizia – *consules seu*

⁵⁵ E. Winckelman, *Acta Imperii inedita*, I, Innsbruck 1880, p. 605 n.761.

⁵⁶ LA, p. 174, const. I 22.1, *Capitalem poenam*.

⁵⁷ LA, p. 398, const. III 30, *Minoribus*.

⁵⁸ LA, p. 409, const III 42, *Varietates poenarum*.

⁵⁹ LA, p. 316, const II 14, *Penam calumpnie*: "Antiquis sanctionibus provide stabilitam et de consuetudine quadam abolitam".

rectores - venivano creati su base locale, secondo un modello in uso nelle città settentrionali. All'atto dell'emanazione del *Liber Augustalis*, Federico disponeva per il regno un apparato di magistrati, designati direttamente dalla Curia regia, perfettamente in grado di amministrare la giustizia ad ogni livello e per tutti i sudditi, garantendo così al sovrano l'esercizio esclusivo della sua prerogativa di *pater et filius iustitiae*. Maestri Giustizieri, Giustizieri, Camerari, Baiuli e giudici avrebbero assicurato la presenza del sovrano in tutto il territorio del regno: "per regnum nostrum esse volumus et tam iura nostra quam nostrorum fidelium ministrare"⁶⁰. La pena prevista per le città che avessero continuato ad eleggere propri magistrati sarebbe stata la distruzione e la definitiva riduzione degli abitanti in *angararii* ossia semiliberi.

Riassumendo si può affermare che nell'ambito del diritto penale, della tutela dei *debiles* e del diritto pubblico la consuetudine viene richiamata dalla legislazione regia soltanto in funzione negativa, e l'intervento del legislatore va chiaramente nella direzione di contrastarla.

Nell'ambito dell'esercizio della giustizia e delle procedure, la consuetudine viene invece inclusa nel sistema delle fonti; essa assume quindi una connotazione di diritto vigente ed accettato dal sovrano, seppure con le limitazioni esplicitamente previste dalla normativa e comunque sempre in posizione subordinata alla legge regia.

La gerarchia delle fonti indicata ai giudici del regno nella notissima *const. Puritatem* (1.62.1) - costituzioni regie, consuetudini approvate e *iura communia* - viene ribadita nella *const. Cum circa iustitiae* (1.73.1) dove si fa obbligo ai giudici di giudicare secondo le costituzioni, gli *iura* e le consuetudini *approve*⁶¹, e ancora nella *const. Iudices ubique locorum* (1.95.3): i giudici - dice la norma - dovranno giudicare secondo le costituzioni, i diritti comuni e le consuetudini *approve* e non contrastanti le norme regie⁶². Nei giudizi dei nobili, ad opera delle curie di pari le *consuetudines approve* erano la seconda fonte di diritto da utilizzarsi, dopo le costituzioni regie⁶³.

Ma la previsione è ovviamente generale; la consuetudine entra a far parte del diritto vigente per volere del sovrano e diventa utilizzabile in sede processuale,

⁶⁰ LA, p. 209, *const.* I 50, *Cum satis*.

⁶¹ LA, p. 244, *const.* I 73. 1, *Cum circa iustitiae*: "Qui iuxta tenorem constitutionum nostrarum et iura ac consuetudines approbatas causas audiant".

⁶² LA, p. 279, *const.* I 95. 3, *Iudices ubique locorum*: "Iudices secundum formam constitutionum nostrarum et iura communia ac consuetudines approbatas que constitutionibus non resistunt, de purissima conscientia causas audiant et decident".

⁶³ LA, p. 207, *const.* I 47, *Ut universis et singulis*: "comites et barones secundum sacras constitutiones nostras ac in defectu ipsarum secundum regni consuetudines approbatas et demum secundum iura, quibus constitutiones nostre et predecessorum nostrorum non obviant [...] causam secundum Deum et iustitiam terminare procurent". Sulla giurisdizione dei nobili B. Pasciuta, "Ratio aequitatis": modelli procedurali e sistemi giudiziari nel "Liber Augustalis", in *Gli inizi del diritto pubblico europeo. 2, Da Federico I a Federico II = Die Anfänge des öffentlichen Rechts. 2, Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II.*, G. Dilcher-D. Quaglioni (curr.), Bologna-Berlin 2008, pp. 73-74.

esclusivamente per espressa disposizione di legge.

Ancor più drastico dunque appare l'intervento del legislatore contro le consuetudini che in materia giudiziaria risultavano palesemente contrarie alle norme o allo spirito stesso del sistema: ne è esempio paradigmatico la materia della risoluzione 'ordalica' dei conflitti.

La pratica del duello, da quanto risulta esplicitamente dal *Liber Augustalis*, era regolata per consuetudine in base al criterio della personalità del diritto. Secondo la cost. *Prosequentes benivolum*, emanata nel 1231, Franchi e Longobardi continuavano ad utilizzare il duello sia per regolare i conflitti fra loro sia come mezzo di prova. Federico dunque disponeva uno strumento alternativo in linea con la dottrina giuridica contemporanea, prevedendo una rigida articolazione delle testimonianze (chi può testimoniare contro chi) e abolendo la consuetudine del duello come mezzo probatorio accessibile a tutti: "non tam vera probatio quam quedam divinatio dici debet, que nature non consonat, a iure communi deviat, equitatis rationis non consentit"⁶⁴.

E tuttavia, pur essendo *consuetudinem pravam et a tramite rationis cuiuslibet alienam*⁶⁵, il duello rimaneva prerogativa dei nobili e dei *milites*, che avrebbero potuto continuare ad esercitarlo di diritto, a patto di mantenere saldi i requisiti della *militaris dignitas*⁶⁶.

La consuetudine dunque entrava nel sistema delle fonti utilizzabili in giudizio, ma non influiva in alcun modo sulla procedura giudiziaria. Strumento efficace del potere pubblico, l'*ordo iudiciarius* era disciplinato in ogni sua parte dalla normativa regia e lo spazio per fonti non direttamente derivanti dalla *voluntas* del sovrano era qui ridotto al minimo⁶⁷.

In questa chiave va letta la norma con la quale Federico aboliva la consuetudine sul privilegio di foro in uso in alcune delle maggiori città del Regno - Messina, Napoli, Salerno, Aversa - in base alla quale i *cives* di quelle città non potevano essere convenuti in giudizio fuori dalla loro città⁶⁸.

Giudici e notai, che operavano nelle città e nelle terre del demanio, avevano il compito di assicurare l'uso omogeneo e coerente del sistema normativo, rappresentando così l'anello di congiunzione fra il livello del diritto regio e quello del diritto consuetudinario su base locale. Per questa ragione la loro selezione coinvolgeva sia il livello locale che quello centrale: giudici e notai avrebbero potuto esercitare la loro professione solo dopo aver dimostrato la perfetta conoscenza delle consuetudini e del diritto regio. La cost. *Quos omnes* (I,

⁶⁴ LA, p. 340, const. II 33, *Monomachiam*.

⁶⁵ LA, p. 347, const. II 40, *Consuetudinem pravam* "Consuetudinem pravam et a tramite rationis cuiuslibet alienam, que in regno nostro obtinuit hactenus, funditus extirpantem statuimus".

⁶⁶ LA, p. 337-339, const. II 32, *Prosequentes benivolum*.

⁶⁷ Sul *Liber Augustalis* come *ordo iudiciarius* cfr. Pasciuta, "Ratio aequitatis", cit.

⁶⁸ LA, p. 295, const. I 106, *Privilegia quibusdam locis*. Sul privilegio di foro e sulle normative cittadine cfr. B. Pasciuta, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXVI (1993) pp. 239-297.

79) prevedeva che gli aspiranti giudici e notai dovessero essere nominati dal re, dopo aver superato positivamente l'esame da parte della Curia. Per poter essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati avrebbero dovuto produrre in curia lettere testimoniali, redatte dagli abitanti del luogo destinato alla loro attività professionale. Le *lictere testimoniales* rappresentavano dunque il primo passaggio – indispensabile – per poter esercitare la professione. In esse, i redattori dovevano attestare non soltanto i requisiti morali dei candidati - buona fede e condotta irreprensibile - ma anche la loro buona conoscenza delle consuetudini del luogo. Alla curia regia, invece, era riservato il compito di esaminare la preparazione tecnica, ossia la conoscenza della letteratura giuridica e del *ius scriptum*⁶⁹.

Gli interventi del re contro la consuetudine investono anche il diritto feudale, seppure con qualche dichiarata cautela. Nonostante infatti le affermazioni concilianti - Federico dichiara di dover tenere in considerazione sia la *cautela iuris antiqui* sia la *regni nostri consuetudo*⁷⁰ - tuttavia egli non esita ad intervenire laddove la consuetudine, seppure riguardante l'aristocrazia - sia contraria al suo indirizzo politico. Paradigmatica di questo atteggiamento la cost. *Honorem nostri* (III 23.1), volta a ripristinare l'obbligo di approvazione regia per i matrimoni dei feudatari *in capite* o dei titolari dei feudi maggiori o dei loro consanguinei. La norma, emanata nel 1231, aboliva espressamente una consuetudine “que in aliquibus regni nostri partibus dicitur obtinuisse”, una consuetudine quindi riconosciuta come vigente e *obtenta*, ossia ottenuta, riconosciuta dal potere sovrano al pari di un privilegio, in qualche parte del regno⁷¹.

Una analoga modalità di intervento in materia feudale, riguarda la successione femminile:

Abbiamo sentito che in qualche parte del nostro regno è ancora vigente la consuetudine *prava* che non prevede la successione femminile sui feudi in assenza di eredi maschi diretti. I baroni sono soliti indicare un successore maschio escludendo le figlie e queste vengono fatte sposare da questi eredi indiretti così da non farle succedere al feudo. Questa consuetudine - continua il sovrano - è contraria sia al diritto naturale che alle leggi vigenti e va dunque abolita⁷².

La nuova disciplina della successione feudale – che non discrimina in base al

⁶⁹ LA, p. 252-253, *const.* 1 79, *Quos omnes*.

⁷⁰ LA, p. 261-263, *const.* I 87, *Si quando forte contigerit*; questa norma, in particolare, regola la modalità di locazione delle *res fiscales*.

⁷¹ LA, p. 388, *const.* III 23.1, *Honorem nostri*.

⁷² LA, p. 392, *const.* III 26, *In aliquibus regni nostri*: “In aliquibus regni nostri partibus consuetudinem pravam audivimus hactenus tenuisse, quod in bonis comitis, baronis vel militis, qui decessit filiis masculis non relictis, filie non succedunt, sed consanguinei quantumcumque remoti masculini sexus tam balium puellarum ipsarum post mortem patris accipiunt, quam successionem usurpant et ipsas pro isporum dispositione maritant. Quod quidem et nature dignoscitur esse contrarium, que parentum votis absque discretionem sexus tam masculos quam feminas commendavit, et iuri tam communi quam nostro specialitè derogare”.

genere – andrà applicata senza riguardo al diritto personale e sarà dunque valida sia per i feudi di tradizione franca che per quelli di tradizione longobarda. Contestualmente, per quanto riguarda la successione di figlie femmine minori, Federico afferma di voler applicare una consuetudine *approbata* e quindi vigente nel regno, che prevedeva la nomina di un tutore per la gestione del feudo.

Il sovrano dunque, disciplinando una materia tradizionalmente regolata dagli usi feudali – ossia dalle consuetudini – mostra ancora una volta di volersene servire con assoluta discrezionalità: nella medesima norma, infatti, mentre da una parte abolisce una *prava* consuetudine e dall'altra ne assume una *approbata*, affermando così non soltanto di conoscere le consuetudini del regno, ma anche e soprattutto di volersene servire come strumento politico: attribuendo loro di volta in volta la qualifica di buone o cattive, e dimostrando il valore relativo della cosiddetta *approbatio*, Federico concretizza l'idea di maestà regia, che in virtù della *lex regia de imperio*, si sostanzia del diritto e del potere di dare le leggi⁷³.

⁷³ “Non sine grandi consilio et deliberatione perpensa condende legis ius et imperium in romanum principem legie regia transtulere Quirites” *La* p. 185, const I 31, *Non sine grandi*.